



Distretto scolastico n°27

Istituto Comprensivo “Matteotti-Cirillo”

Via Baracca,23 –80028 Grumo Nevano (NA)

Tel. 081-8333911: Fax 081 5057569 C.F 80060340637.Cod. Mecc:NAIC897007

Email:naic897007@istruzione.it sito web: www.matteotti-cirillo.edu.it

NAIC897007@pec.istruzione.it



Circ. 64

Ai referenti COVID

I.C. "MATTEOTTI - CIRILLO"
GRUMO NEVANO (NA)
Prot. 0007120 del 08/10/2021
06-09 (Uscita)

A tutto il
personale
scolastico
Ai genitori
Al D.S.G.A.
All'Albo e al Sito WEB

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta.

Il Ministero della Salute ha aggiornato le misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta.

Con la circolare n. 36254 dell'11 agosto 2021 il Ministero della Salute ha aggiornato quanto riportato nella sua precedente circolare n. 22746 del 21 maggio 2021 (*Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2*) relativamente alla **durata e modalità di gestione di quarantena ed isolamento.**

Per quanto riguarda la **quarantena**, la circolare distingue tra i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e gli altri soggetti, disponendo per i primi un termine per il rientro in comunità più breve (7 giorni anziché 10 con test molecolare o antigenico con risultato negativo). Per quanto riguarda l'**isolamento**, la circolare definisce percorsi differenziati per i casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta o per cui non è disponibile il test. La **sorveglianza attiva** è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

Contatto stretti di caso COVID-19 ad alto rischio

- essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso confermato di COVID-19, per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per es. stringere la mano, tenere in braccio un bambino);
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa) con un caso COVID-19 in assenza di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei e usati correttamente;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, autobus o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19.

Contatti stretti di caso COVID-19 a basso rischio

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- una persona che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti.

In particolare si riassumono di seguito i principali aggiornamenti relativi alla durata e alle modalità di gestione di quarantena ed isolamento.

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

*al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$, con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza).

Disposizioni dell'unità di crisi regionali del 07.09.2021

Aggiornamento procedure relative a casi positivi in ambito scolastico

In occasione del nuovo anno scolastico 2021/2022 e relativamente all'attuale scenariopandemico dell'infezione da Sars-Covid-19, con riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11.8.2021, l'unità di crisi regionale ha fornito precise indicazioni in merito alle procedure da adottare per i casi positivi ed i contatti in ambito scolastico:

A) notizia di positività acquisita dall'Istituto scolastico rispetto all'ASL

- il referente COVID-19 dell'Istituto Scolastico contatta l'U.O. di Prevenzione Collettiva competente per territorio tramite e-mail comunicando il nominativo del soggetto (studente o personale scolastico) positivo al COVID-19;
- l'Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell'ASL competente per ubicazione territoriale dell'Istituto:
 - avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso;
 - attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento;
 - emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute su citata;

i MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell'attestato di fine isolamento/quarantena da parte dell'U.O. di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di riammissione;

B) notizia di positività acquisita dall'ASL rispetto all'Istituto scolastico

l'Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell'ASL competente per ubicazione territoriale dell'Istituto:

- avvisa, a mezzo e-mail, anticipando la comunicazione per le vie brevi, il referente COVID-19 dell'Istituto Scolastico fornendo il nominativo del soggetto (studente o personale scolastico) positivo al COVID-19 affinché attivi quanto di competenza e previsto nei protocolli dell'Istituto;
- avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso;
- attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento;
- emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute su citata;
- Il referente COVID-19 dell'Istituto Scolastico, ricevuta la comunicazione da parte dell'U.O. di Prevenzione Collettiva competente per territorio attiva quanto di competenza e previsto nei protocolli dell'Istituto;
- i MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell'attestato di fine isolamento/quarantena da parte dell'U.O. di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di riammissione.

Contatti di caso positivo

In ambito scolastico, i contatti di caso positivo (studente o operatore scolastico):

- **se asintomatici**, sono considerati contatti a basso rischio sempre che siano state rispettate tutte le misure di protezione indicate; per essi non è necessaria alcuna quarantena ma l'obbligo di mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente, etc.);
- **se sintomatici**, sono considerati "casi sospetti" e vanno attivate tutte le procedure di segnalazione (MMG, PLS) previste dalle circolari vigenti.

Come specificato nella Circolare dell'11.8.2021, per i soli contatti di caso da variante COVID beta (variante sudafricana molto rara) sono previsti 10 giorni di quarantena e al termine test molecolare e/o antigenico.

Nell'evenienza che in una o più classi si verifichi un focolaio epidemico (due o più casi positivi) la U.O. di Prevenzione Collettiva valuterà l'adozione di eventuali misure aggiuntive a valle dell'indagine epidemiologica.

Riammissione in servizio

Per riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata". Misure previste in caso di trasmissione tra conviventi Le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi.

In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un'adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell'isolamento di tutti i conviventi.

Alla luce di quanto sopra, si auspica una costante collaborazione da parte del personale tutto, degli alunni e dei genitori perché vengano rispettate tutte le misure di prevenzione previste nel protocollo.

Eventuali disposizioni di quarantena per singoli alunni, docenti o personale ATA e/o per le classi potranno essere adottate esclusivamente dall' U.O.P.C. a seguito di accurata indagine epidemiologica.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} Giuseppina NUGNES
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)